

Allegato Tecnico alla Determinazione n.del.....

Gestore: Mattucci Impianti S.r.l.
P.IVA e C.F.: 06704191003
Sede Legale: Via Ancelle della Visitazione n. 8, Santa Marinella (RM)
Sede Operativa: Loc. Monna Felicità, via Attilio Bonucci 4, Civitavecchia (RM)

1 – Elenco documentazione prodotta dalla società agli atti:

- nota prot.n. 2871 del 27/09/2011, acquisita al protocollo regionale con n. 172381 del 29/09/2011;
- nota prot.n. 3387 del 04/11/2011, acquisita al protocollo regionale con n. 172381 del 29/09/2011;
- nota prot.n. 2090 del 18/07/2012 acquisita al protocollo regionale con n. 143776 che in particolare riportava come allegato la perizia giurata del Dott. Ing. Fabrizio Roscetti, iscritto all'ordine degli ingegneri di Roma al n. 14276, asseverata al tribunale ordinario di Civitavecchia il 23/07/2012;
- nota prot.n. 33 del 08/11/2012, acquisita al protocollo regionale con n. 209243 del 13/11/2012 che in particolare riportava come allegati elenco rifiuti e planimetrie aggiornati e la relazione tecnica riguardante il codice 19 12 12 a firma del Dott. Chimico Enzo Bettelli iscritto all'ordine dei chimici del Lazio Umbria, Abruzzo e Molise con n. 3001;
- nota prot.n. 106 del 21/03/2013, acquisita al protocollo regionale con n. 59301 del 02/04/2013.

2 – Elenco modifiche alla Determinazione B3441 del 29/04/2011 volturata alla Mattucci Impianti S.r.l. con Determinazione n. B00337 del 31/01/2013.

A. **Sono abrogate** le seguenti parole di pagina 2 dell'allegato tecnico alla Determinazione B3441 del 29/04/2011 *“i CER di seguito elencati, ritenuti incompatibili con l'impianto in questione, appartenenti al Titolo “19” sono stati stralciati dall'elenco presentato:*

- CER appartenenti alla famiglia 19 01;
- CER appartenenti alla famiglia 19 12;”

A_1. Resta inteso, comunque, che i CER ammessi all'impianto sono quelli di cui al seguente punto B;

B. L'appendice 1 “Elenco CER ammessi in impianto” è **sostituita dall'appendice 1_bis** “Elenco CER ammessi in impianto novembre 2012” in allegato al presente provvedimento, che armonizza i precedenti autorizzati con le modifiche di cui al presente provvedimento;

In particolare, rispetto al precedente elenco CER, sono ammessi in ingresso i seguenti CER ed autorizzate le relative, seguenti, operazioni:

Codici CER		Operazioni di trattamento	
CER 06 02 04*	Idrossido di sodio e di potassio	D13, D14, D15	R12, R13
CER 08 03 17*	Toner di stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	D13, D14, D15	R12, R13
CER 09 01 01*	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	D13, D14, D15	
CER 09 01 02*	Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	D13, D14, D15	
CER 09 01 03*	Soluzioni di sviluppo base di solventi	D13, D14, D15	
CER 14 06 02*	Altri solventi e miscele di solventi, alogenati	D13, D14, D15	
CER 15 01 11*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	D13, D14, D15	
CER 15 02 02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	D13, D14, D15	
CER 16 01 13*	Liquidi per freni	D13, D14, D15	R12, R13
CER 16 03 03*	Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	D13, D14, D15	R12, R13
CER 16 03 05*	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	D13, D14, D15	R12, R13
CER 16 05 06*	Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	D13, D14, D15	
CER 16 05 07*	Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	D13, D14, D15	R12, R13
CER 16 05 08*	Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	D13, D14, D15	R12, R13
CER 16 06 02*	Batterie al nichel - cadmio	D13, D14, D15	R12, R13
CER 16 06 03*	Batterie contenenti mercurio	D13, D14, D15	R12, R13
CER 17 05 03*	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	D13, D14, D15	
CER 19 12 12	"altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	D13, D14, D15	R12, R13, R3
CER 20 01 33*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	D13, D14, D15	R12, R13

Relativamente, invece, ai seguenti codici CER già autorizzati con la Determinazione n. B3441 del 29/04/2011, sono autorizzate, anche le relative, seguenti, nuove operazioni:


Codici CER		Operazioni
CER 16 06 04	Batterie alcaline	R12, R13
CER 17 06 04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alla voce 17 06 03	R12, R13
CER 19 08 10*	Miscela di oli e grassi prodotte dalla separazione oli/acqua diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	R12, R13
CER 20 01 21*	Tubi fluorescenti ed altri contenenti mercurio	R12, R13
CER 20 01 23*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	R12, R13

C. L'appendice 2 "planimetrie trattamenti e stoccaggi" è **sostituita dall'appendice 2_bis** "planimetrie trattamenti e stoccaggi novembre 2012" in allegato al presente. Si evidenzia che rispetto alla precedente sono state apportate solo le seguenti modifiche:

- In legenda stoccaggi sono state inserite la riga rubricata come "P8 area stoccaggio preliminare (CER 19 12 12) e la riga "T8 stoccaggio CSS o rifiuti combustibili (CER 19 12 10);
- È stata modificata, conseguentemente, la sola planimetria stoccaggi.

3 – Prescrizioni.

- A. Per quanto non espresso con il presente provvedimento resta fermo tutto quanto già definito con la Determinazione B3441 del 29/04/2011 volturata alla Mattucci Impianti S.r.l. con Determinazione n. B00337 del 31/01/2013;
- B. La società, per tutti i rifiuti in ingresso, dovrà sempre prediligere, laddove possibile, le operazioni di recupero, in ottemperanza all'art. 179 del D.Lgs. 152/06;
- C. La caratterizzazione dei rifiuti in uscita dovrà essere eseguita secondo i dettami di cui al D.M. 27 settembre 2010, con particolare riferimento all'allegato 1 dello stesso DM e, ancor più in particolare, dovrà ottemperare ai dettami della lettera c) e k) del paragrafo 2 di detto allegato;
- D. Per la gestione del codice CER 19 12 12 si dovrà fare riferimento alla relazione tecnica integrativa dei processi produttivi trasmesso con nota 33 del 08/11/2012, acquisita al protocollo regionale con n. 209243 del 13/11/2012; in particolare si riporta il seguente schema di processo:



- D_1 a valle di questo processo non potrà essere ottenuto, se non come frazione residuale del trattamento, un rifiuto destinato allo smaltimento (classificato con idoneo Codice CER);
- D_2 non potrà essere definita a valle delle operazioni di trattamento, in ragione delle caratteristiche del prodotto/rifiuto ottenuto, l'operazione di recupero a cui è sottoposto il rifiuto in ingresso. Quindi se le attività di trattamento sono destinate all'ottenimento di CSS, l'operazione di recupero è da qualificarsi come R3. Resta inteso che dal trattamento potrà anche generarsi, in particolare modo nelle fasi di avviamento e/o per variazioni nel ciclo di produzione e/o variazioni del rifiuto in ingresso, un rifiuto non qualificabile come CSS in relazione alle specifiche caratteristiche previste dalla norma UNI EN 15359 e s.m.i. che dovrà essere avviato ad ulteriori impianti di recupero, a seguito di adeguata caratterizzazione o classificazione;
- D_3 la società dovrà adeguatamente valutare le specifiche attività di recupero da effettuare sul rifiuto classificato con CER 19 12 12 in ingresso al fine di ottenere CSS e dovrà produrre quanto richiesto dalle Linee Guida Regionali di cui alla DGR n. 213/2012, nonché quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 14 febbraio 2013, n. 22, specificando sia le modalità di campionamento del CSS sia i parametri di processo da monitorare al fine del controllo del processo produttivo;
- D_4 qualora la società intendesse effettuare sui rifiuti in ingresso all'impianto esclusivamente attività preliminari al recupero e/o allo smaltimento (qualificate rispettivamente come R12 e D13, D14), che non modificano le caratteristiche del rifiuto, ma che consistono esclusivamente in raggruppamento con eventuale ricondizionamento, o attività di messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15), si dovrà adottare una procedura che consenta di gestire congiuntamente solo i rifiuti che posseggono caratteristiche omogenee e che non solo siano classificati con il medesimo codice CER (19 12 12 nel caso in oggetto). Questo in particolare modo per i rifiuti accettati in impianto per le suddette operazioni di smaltimento e destinati all'operazione di smaltimento finale D1 presso la discarica, in ragione anche di quanto stabilito dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. (*è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'art.7*).

Il Direttore Regionale della Direzione
Territorio Urbanistica Mobilità e Rifiuti

(Manuela Manetti)